



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 16 giugno 2011

Embargo: 17.6.2011 12h

LINEA FERROVIARIA CORNAVIN – EAUX-VIVES – ANNEMASSE (CEVA) A GINEVRA

A-3713/2008: Sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 15 giugno 2011 nella causa diversi ricorrenti contro FFS, Repubblica e Canton Ginevra e Ufficio federale dei trasporti (UFT) concernente la decisione d'approvazione dei piani per la realizzazione della linea CEVA del 5 maggio 2008.

Con sentenza del 15 giugno 2011 il TAF ha respinto i ricorsi inoltrati contro la decisione d'approvazione dei piani di realizzazione della linea CEVA del 5 maggio 2008, nella misura in cui erano ricevibili o non divenuti privi d'oggetto. Già nel mese di dicembre 2010, il TAF aveva annunciato che la sentenza sarà emanata nel mese di giugno 2011. Il TAF ha respinto una delle obiezioni principali, che riguardava la problematica delle vibrazioni e dei rumori trasmessi per via solida, poiché l'ha ritenuta infondata. L'UFT ha a giusto titolo stabilito l'obbligo, tramite un apposito onere, di effettuare delle misurazioni nelle opere sotterranee e negli immobili interessati, una volta terminata la costruzione grezza, al fine di determinare la natura esatta delle misure di protezione da installare alla fonte per rispettare i valori indicativi di pianificazione. La sentenza del TAF può essere impugnata al Tribunale federale (TF).

Diversi privati hanno inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFT del 5 maggio 2008: 64 procedure di ricorso sono state aperte davanti al TAF. Con decisione intermedia del 23 gennaio 2009 il TAF aveva mantenuto l'effetto sospensivo dei ricorsi. Il TF ha confermato questa decisione con sentenza del 31 agosto 2009. Nel corso della fase istruttoria alcuni ricorsi sono stati giudicati irricevibili, altri sono stati respinti e alcuni sono stati stralciati dal ruolo. In totale 22 ricorsi erano ancora pendenti dinanzi al TAF.

Uno dei punti fondamentali della decisione riguarda la questione delle vibrazioni e dei rumori trasmessi per via solida: la maggior parte dei ricorrenti abita, infatti, nei pressi della linea ferroviaria e in particolare del tunnel di Champel, e teme le conseguenze dell'esercizio dell'impianto ferroviario sotto le loro proprietà. Dopo un'istruzione approfondita, il TAF ha respinto le numerose censure sollevate dai ricorrenti tendenti ad annullare la decisione dell'UFT, che a loro dire non avrebbe esaminato la questione delle vibrazioni e dei rumori trasmessi per via solida. Il TAF ha in sostanza ritenuto che la decisione d'approvazione dei piani poteva comprendere l'obbligo di prevedere delle misurazioni nelle opere sotterranee e negli immobili interessati, una volta terminata la costruzione grezza. Queste misurazioni hanno lo scopo di determinare la natura esatta delle misure di protezione da installare alla fonte per rispettare i valori indicativi di pianificazione in materia di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida.

Il TAF ha confermato che in mancanza di un'ordinanza esecutiva specifica in materia di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida, la norma DIN-4150-2 e la Direttiva per la valutazione di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida da impianti per il trasporto sui binari (VVRTB) rappresentano lo stato attuale della tecnica per valutare se l'impianto risponde alle esigenze della legislazione in materia di protezione dell'ambiente. Ciò facendo, il TAF ha pure constatato che la valutazione degli impatti è stata fatta conformemente alle esigenze legali e ha spiegato perché le misurazioni sul posto sono più favorevoli al rispetto del diritto dei vicini, tenendo conto delle incertezze legate alla diffusione delle vibrazioni e dei rumori trasmessi per via solida. Il TAF ha inoltre respinto le censure tendenti a dimostrare che il profilo delle opere sotterranee rendeva impossibile l'installazione di protezione più efficaci, se questo dovesse essere necessario.

Un altro punto fondamentale della sentenza riguarda il rischio di cedimenti e di crepe durante la fase di costruzione. Il TAF ha constatato che i convenuti hanno previsto diverse misure costruttive particolari per poter far fronte a tali rischi, misure allora confermate dall'UFT, e ha ritenuto sproporzionate le richieste dei ricorrenti a questo proposito.

Nella sentenza il TAF ha, infine, esaminato le censure sollevate dai ricorrenti riguardanti il rumore, la protezione del paesaggio, delle foreste, delle acque e l'espropriazione. Il TAF le ha respinte, nella misura in cui erano ricevibili.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch